

Regolamento Congresso Regionale 2021 PD Veneto

Approvato dalla Direzione regionale il 5 luglio 2021

Articolo 1

(Regolamento per il congresso regionale)

1. Il Partito Democratico del Veneto, per quanto attiene alle procedure di elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, adotta il Regolamento quadro predisposto e approvato dalla Direzione nazionale il 17 gennaio 2020, salvo le modifiche e/o precisazioni che seguono.
2. Il Congresso regionale del Partito Democratico del Veneto è convocato entro il 10 gennaio 2022. Esso si svolge sulla base della presentazione delle candidature alla carica di Segretario regionale e del confronto sulle linee politico-programmatiche.

Articolo 2

(Commissione regionale per il Congresso)

1. E' istituita, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, la Commissione regionale per il Congresso, eletta dalla Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
2. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza della Direzione regionale, la Commissione è eletta, con la stessa maggioranza prevista al comma precedente, dall'Assemblea regionale. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza anche dell'Assemblea regionale, la Commissione è nominata dal Segretario nazionale o suo delegato.
3. La Commissione regionale è composta da 9 membri e, nella prima seduta, elegge il suo Coordinatore. Una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario regionale, la Commissione è integrata dai rappresentanti di ciascun candidato.
4. La Commissione svolge le funzioni previste dal Regolamento quadro, e in particolare:
 - a) formalizza l'accettazione delle candidature a Segretario regionale e delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
 - b) certifica, a livello regionale, i risultati delle riunioni di Circolo e proclama gli eletti all'Assemblea regionale;
 - c) convoca il Congresso regionale e presidia tutti gli adempimenti connessi, in stretta relazione con le Federazioni provinciali, anche nominando dei suoi delegati provinciali, ove necessario.
5. La Commissione regionale è, inoltre, organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi alla fase congressuale.
6. Nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
7. Inoltre, la Commissione regionale:
 - a) provvede alla certificazione dei nuovi iscritti entro il 22 novembre 2021 e a trasmettere ad ogni Circolo, l'anagrafe certificata degli iscritti aventi diritto di voto, come certificate dalle competenti Commissioni provinciali di Garanzia;

- b) assicura, in collaborazione con le Federazioni provinciali, che sia data massima e tempestiva comunicazione a tutti gli iscritti in riferimento ai termini e delle modalità di presentazione delle candidature;
 - c) cura, con relative delibere, la pubblicazione e la diffusione delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario regionale e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti, curandone la divulgazione tra gli iscritti e stabilendo indirizzi e modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie;
 - d) garantisce che tutti i candidati alla carica di Segretario regionale siano messi tempestivamente in condizione di comunicare con gli iscritti;
 - e) si coordina con le Federazioni provinciali per gli adempimenti formali connessi alla fase congressuale;
7. I componenti della Commissione regionale non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a Segretario regionale e all'Assemblea regionale.
8. I componenti della Commissione regionale fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'articolo 8, comma 4 del presente Regolamento e delle votazioni di cui all'articolo 21 commi 8 e 9 dello Statuto del PD. La partecipazione di diritto dei componenti della Commissione regionale alla Assemblea regionale va in ogni caso ratificata con il voto della Assemblea stessa.

Articolo 3

(Presentazione delle candidature a Segretario regionale)

1. Le candidature a Segretario regionale devono essere presentate alla Commissione regionale per il congresso entro le 12.00 del 31 ottobre 2021.
2. Esse debbono essere corredate da un profilo del candidato, da una dichiarazione d'intenti della lunghezza massima di una cartella e dalla propria mozione congressuale.
3. Le candidature devono essere sottoscritte da almeno il 15% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente oppure da un numero di iscritti compreso tra 250 e 600, distribuiti in almeno la metà, arrotondata per eccesso, delle Federazioni provinciali presenti nella regione.
4. Nel caso di presentazione o validazione di una sola candidatura, la Direzione regionale delega la Commissione regionale per il congresso ad adottare con apposite circolari e delibere le modifiche ed integrazioni al presente regolamento in rapporto alle circostanze.
5. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario regionale: i Presidenti di regione e dei Consigli regionali, gli Assessori regionali, i Presidenti di provincia, i Sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.
6. I candidati alla Segreteria si impegnano a riconoscere i risultati delle riunioni di Circolo, come certificati dalla Commissione regionale.

Articolo 4

(Incontri preparatori al Congresso regionale)

1. La Commissione regionale per il congresso, a partire dal 25 settembre al 20 ottobre 2021, provvede ad organizzare incontri in presenza o per via telematica di confronto programmatico, con le rappresentanze sociali della società civile e con il mondo della scienza e della cultura, garantendo la possibilità di un pluralismo dei punti di vista.

2. La Commissione regionale, sempre a partire dal 25 settembre al 20 ottobre 2021, organizza un confronto programmatico, in presenza o per via telematica, prevedendo l'illustrazione o il deposito di documenti politici e programmatici da parte delle Segreterie provinciali, dell'organizzazione dei Giovani democratici e della Conferenza delle Donne Democratiche.
3. La Commissione regionale, a partire dal 2 novembre al 14 novembre 2021, su richiesta delle Federazioni provinciali, provvede ad organizzare in presenza o per via telematica anche per ciascun circolo delle riunioni di confronto sulle proposte programmatiche dei candidati alla segreteria regionale. I circoli possono presentare propri documenti di indirizzo.
4. La Commissione regionale provvede a garantire la pubblicazione delle mozioni programmatiche dei candidati e uno spazio di confronto permanente per via telematica nel sito del Partito Democratico regionale del Veneto, curando l'informazione al fine di raggiungere gli elettori e simpatizzanti presenti nella banca dati del Partito Democratico Veneto.

Articolo 5

(Modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni di Circolo)

1. Le riunioni di Circolo per l'elezione del Segretario regionale e dell'Assemblea regionale avverranno tenuto conto delle modalità previste dallo Statuto nazionale del PD e dal Regolamento quadro di cui all'articolo 1.
2. Le riunioni si svolgeranno dal 26 novembre al 19 dicembre 2021, sulla base di un calendario definito in accordo con la Commissione regionale. Le operazioni di voto dovranno durare non meno di un'ora e non per più di sei ore consecutive, da collocare di norma in orario non lavorativo.
3. Il Segretario di Federazione provinciale nomina, d'accordo con la Commissione regionale, un garante per ogni riunione di Circolo.
4. Nei comuni interessati al voto amministrativo non potranno essere tenute le riunioni di Circolo nei giorni delle votazioni e nei sabati antecedenti agli stessi.
5. La convocazione delle riunioni di Circolo, sia per il confronto programmatico preliminare, sia per l'elezione del Segretario regionale, deve essere spedita eventualmente anche via web, a cura del Segretario di Circolo, a tutti gli iscritti al Circolo, almeno 5 giorni prima dello svolgimento, utilizzando il fac-simile di convocazione predisposto dalla Commissione regionale per il congresso.
6. La convocazione dovrà in ogni caso contenere: il luogo, il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori, l'orario di apertura e di chiusura delle votazioni e le linee programmatiche dei candidati.
7. Le modalità di svolgimento della riunione di Circolo, che devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti e che sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, sono le seguenti:
 - a) in apertura della riunione di Circolo, su proposta del Segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza (Presidente di seggio e due Scrutatori), che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della Presidenza un membro della Commissione regionale o un delegato, indicato in collaborazione con la Federazione territoriale, che è tenuto ad assistere alla riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori;

- b) prima che siano aperte le operazioni di voto, vengono presentate le linee politico-organizzative collegate ai candidati a Segretario regionale, entro un tempo massimo di 15 minuti;
 - c) l'ordine di presentazione delle candidature a Segretario e delle relative linee-programmatiche è il medesimo per tutte le riunioni ed è definito, tramite sorteggio, dalla Commissione regionale;
 - d) l'espressione di voto avverrà su una scheda elettorale conforme al modello predisposto dalla Commissione, come definito all'articolo 5 comma 6.
 - e) l'elezione degli organi regionali avviene in ogni caso a scrutinio segreto;
 - f) lo spoglio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto;
8. Al termine delle operazioni di voto, viene redatto un verbale, sul modello precedentemente predisposto dalla Commissione regionale, che viene trasmesso alla Federazione provinciale competente.
9. Le Federazioni provinciali, al termine di tutte le riunioni di Circolo dell'ambito territoriale di competenza, trasmettono alla Commissione regionale gli esiti delle operazioni di voto e i verbali relativi per le operazioni di calcolo e di attribuzione dei seggi. La Commissione regionale, conclusa la procedura di assegnazione dei seggi, trasmette il verbale dei risultati all'Organizzazione nazionale e proclama gli eletti.

Articolo 6 **(Elettorato attivo e passivo)**

1. L'elettorato attivo e passivo è normato dal Regolamento quadro.
2. Partecipano in ogni caso con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo e possono candidarsi alla carica di Segretario regionale e di membro dell'Assemblea regionale tutti gli iscritti presenti nell'Anagrafe certificata 2020 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al PD entro il giorno dello svolgimento della riunione del proprio Circolo e tutti i nuovi iscritti al PD anche online entro il 16 novembre 2021.

Articolo 7 **(Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale)**

1. Fatte salve le incompatibilità previste dall'articolo 3, comma 5, la carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea nazionale. Qualora un componente dell'Assemblea nazionale volesse candidarsi all'Assemblea regionale, deve dimettersi entro la data di presentazione delle liste.
2. È ammessa la presentazione in ogni collegio di una o più liste di candidati componenti l'Assemblea regionale collegate al medesimo candidato segretario Regionale. Le liste collegate allo stesso Segretario debbono essere presentate in almeno la metà dei collegi individuati dal presente Regolamento e devono essere sottoscritte da almeno 60 iscritti sino a un massimo di 150 iscritti in ciascuna Federazione. Si può sottoscrivere una sola lista per collegio. Inoltre la Commissione regionale accerta l'accettazione del collegamento alla lista da parte del candidato alla Segreteria regionale.
3. La presentazione delle liste avviene su base regionale presentandole presso la Commissione regionale entro le ore 12.00 del giorno 23 novembre 2021. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi

4. Le liste dei candidati componenti l'Assemblea regionale devono rispettare l'alternanza di genere, a pena di nullità.
5. La Commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla Segreteria e le liste di candidati all'Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascuna Federazione.
6. Il numero dei componenti dell'Assemblea regionale del PD Veneto è pari a 146, oltre i membri di diritto.
7. I componenti l'Assemblea regionale sono eletti negli stessi collegi istituiti e deliberati per l'elezione dei componenti l'Assemblea nazionale del 3 marzo 2019 come da delibera n.31 del 22 gennaio 2019 della Commissione nazionale per il congresso e sono suddivisi tra i collegi per il 50% in proporzione alla popolazione residente in base all'ultimo censimento e per il 50% in base ai voti ottenuti dal PD alla Camera dei Deputati nelle più recenti elezioni politiche.
8. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale, come definito dall'articolo 9 dello Statuto nazionale, dall'articolo 9, comma 6 del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale del 28 novembre 2018. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell'ambito dello stesso collegio, alle liste con il decimale più alto, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi.
9. Fanno parte, di diritto, dell'Assemblea regionale i segretari delle Federazioni provinciali, la Portavoce della Conferenza regionale delle donne, il segretario regionale dei Giovani Democratici, gli eletti veneti al Parlamento italiano ed europeo e al Consiglio regionale iscritti al PD, i sindaci dei comuni capoluogo del Veneto e i Presidenti di Provincia iscritti al PD, i membri veneti del Governo nazionale ed europeo iscritti al PD in actualità di mandato.
10. L'Assemblea regionale è integrata anche dai candidati Segretari che non risultano eletti, con diritto di parola e di voto.
11. La partecipazione di diritto dei componenti di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo alla Assemblea regionale va in ogni caso ratificata con il voto della Assemblea stessa.
12. I membri dell'Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione nella lista.

Articolo 8 **(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario)**

1. La prima riunione dell'Assemblea Regionale è convocata dalla Commissione regionale il giorno 15 gennaio alle ore 9:00, e in ogni caso entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, come comunicata all'Organizzazione nazionale. Il luogo sarà deciso e comunicato dalla Commissione regionale per il congresso.
2. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, comunica i risultati e procede all'elezione del Presidente dell'Assemblea. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell'Assemblea regionale e le relative modalità di voto vengono proposte dalla Commissione regionale e approvate dall'Assemblea.
3. Il Presidente dell'Assemblea proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.
4. Qualora nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta, il Presidente dell'Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto, salvo diversa modalità definita con il voto palese dei due/terzi degli aventi diritto, tra i due candidati

collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

Articolo 9 **(Le garanzie)**

1. La Commissione regionale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee programmatiche dei candidati e a garantire pari opportunità tra i candidati.
2. La Commissione regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolga in modo democratico e che sia sempre assicurata piena parità dei diritti, nei modi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti.
3. In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente Regolamento da parte della Commissione regionale, provvede con potere di surroga la Segreteria nazionale.
4. Lo svolgimento della campagna elettorale congressuale deve essere improntato alla massima sobrietà e trasparenza.
5. L'ultimo grado di giudizio rispetto ad eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del Congresso regionale è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.
6. Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero di ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di Garanzia.

Articolo 10 **(Costi e limiti di spesa)**

Relativamente al limite di spesa di ciascun candidato a Segretario regionale, in ottemperanza all'Art. 10 del regolamento quadro si indica il seguente tetto di spesa, in euro 10.000.

Articolo 11 **(Disposizioni finali)**

Per tutto quanto non normato espressamente dal presente Regolamento si applicano le norme del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale del 17 gennaio 2020 e dallo Statuto nazionale.